



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10

TEL. 06.6889901 - FAX 06.6879520

Prot. n./P/01/
Cod. NC2
Cod. CC/NP/dt

000324

Roma,

20 FEB 2001

A tutti i Consigli degli Ordini
degli Architetti d'Italia

LORO SEDI

OGGETTO: **Competenze professionali in materia di impianti elettrici.**

E' pervenuta dall'Ordine degli Architetti di Milano la sentenza della locale Corte d'Appello n.2154/2000 in materia di affidamento di un incarico, consistente nella progettazione dell'adeguamento degli impianti elettrici di un condominio ai sensi della legge n.46/90.

Con tale sentenza la Corte d'Appello ha fatto proprio e riconfermato il principio secondo il quale la Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Nn.3814/2000, 11994/92) ha esplicitamente riconosciuto che la progettazione di impianti elettrici rientra nell'attribuzione propria dell'architetto, trattandosi di impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile.

Nel trasmettere, in allegato, copia della citata sentenza per opportuna conoscenza, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

All.: c.s.

2154
[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
sezione prima civile


N. 2163 Cron.
N. 1952 Rep.

composta dai seguenti Magistrati:

- Presidente dott ssa Alda Vanoni
- Consigliere dott. Marina Tavassi
- Consigliere dott. Roberto Bichi rel.

RICEVUTO
all. 0012102
13 DIC. 2000

risp.



ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa ordinaria promossa con atto di citazione
in appello notificato il 1°.10.99, vertente

tra

Sergio AGAPE, difeso e rappresentato dal procuratore
domiciliatario avv. Aniello Garofalo,, via Boccaccio, 27
Milano,

appellante

e

Condominio Torre Monforte, Corso Monforte 36, Milano,
difeso e rappresentato dal procuratore domiciliatario
avv.to Vittorio Guerrasio, via E. Besana, 4 Milano
appellato



oggetto: pagamento di onorari professionali

conclusioni: v. all. A e B

DIRITTI DI REGISTRAZIONE
CORRISPONDI DA AVV.
GAROFALO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZ. I - C.I. dott. BICHI

Nella causa n.2482/99 promossa da:

arch. Sergio Agape, con l'avv. Aniello Garofalo,

COPIA

-appellante-

CONTRO

CONDOMINIO TORRE MONFORTE di Milano C.so Monforte n.36,

con l'avv. V. Guerrasio.

-appellata-

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI

UDIENZA DEL 5 APRILE 2000.

Per l'appellante, arch. Sergio Agape, si assumono le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n.10387/98 così

GIUDICARE


- *dichiarare valido ed efficace il mandato conferito all'appellante e, quindi, respinte tutte le domande dell'opponente Condominio, confermare il decreto ingiuntivo n.10793/11579 emesso dal Presidente del Tribunale di Milano in data 31 marzo 1995;*
- *in ogni caso condannare il Condominio Torre Monforte di Milano c.so Monforte n.36 a pagare all'arch. Agape la somma di £18.125.315=, oltre agli interessi legali maturati sul capitale di £14.930.230= dal 14*

settembre 1994 all'effettivo pagamento, e oltre alle spese di liquidazione della parcella di £.149.300=;

- con il favore in ogni caso delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Milano, 5 aprile 2000


Avv. Aniello Garofalo



AKB

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO CONDOMINIO TORRE

MONFORTE


Voglia la Corte Ecc.ma,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione,
respingere integralmente l'impugnazione
avversaria;
con la rifusione delle spese, diritti ed onorari
del giudizio.

Stampa illeggibile

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22 maggio 1995 il
Condominio ~~Torre Monforte di Milano, Corso Monforte n. 36,~~
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano Sergio
Agape, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo
emesso dal Presidente del Tribunale di Milano, per
l'importo di L. ~~18.125.315,~~ oltre accessori, quale
corrispettivo per l'opera prestata, consistente nella
progettazione dell'adeguamento degli impianti elettrici
condominiali ai sensi della legge n. 46/90 e nella
preparazione del progetto di "protezione scariche
atmosferiche", relativi allo stabile condominiale. Il
Condominio affermava la non^{ta} debenza della somma, poichè
inerente a prestazioni non richieste, estranee al limitato
incarico riguardante solo la progettazione delle eventuali
modifiche da apportarsi all'impianto elettrico, mentre
, nella specie, l'architetto Agape aveva proceduto alla
progettazione dell'impianto contro le scariche
atmosferiche, non richiesta, nè necessaria, giacchè lo
stabile condominiale era già provvisto di idoneo impianto.

L'opposto si costituiva e chiedeva il rigetto
dell'opposizione. Il condominio integrava le proprie difese,
assumendo la nullità radicale, ex artt. 1418 e 2229 c.c.
del contratto d'opera intercorso, rilevando che, alla
stregua dell'art. 6 L. n. 46/90 e dei successivi decreti



ministeriali di attuazione, la progettazione degli impianti in questione era da ritenersi riservata agli ingegneri ed ai periti industriali, con esclusione, quindi, degli architetti.

L'opposto rilevava l'infondatezza dell'interpretazione offerta dall'opponente e deduceva che, comunque, i progetti erano stati sottoscritti anche da perito industriale, suo collaboratore.

Il Tribunale, con sentenza 10387/98, riteneva la nullità del contratto d'opera professionale, la conseguente non debenza della somma ingiunta e revocava il decreto ingiuntivo, disponendo la compensazione delle spese.

Con atto di citazione in appello notificato il 1° ottobre 1999 Sergio Agape conveniva avanti questa Corte il predetto condominio, chiedendo la riforma della sentenza; adduceva che il Giudice di primo grado aveva offerto una lettura inadeguata della legge speciale e della legge professionale, dovendosi ritenere perfettamente rientrante nell'ambito delle competenze proprie dell'architetto la progettazione di impianti elettrici; insisteva, quindi, nel riconoscimento delle esposte spettanze.

Il Condominio si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni così come riportato all'epigrafe, la causa giunge in decisione.


Motivi della decisione

La sentenza è pervenuta alla declaratoria di nullità del contratto d'opera professionale posto alla base della richiesta di pagamento azionata monitoriamente da Sergio Agape, in applicazione del precetto di cui agli artt. 2229, 2231 1° comma c.c., sul rilievo che che la Legge n. 46/90 e i Decreti ministeriali di attuazione riservano agli ingegneri ed ai periti industriali la progettazione degli impianti elettrici adeguati e rispondenti ai criteri di sicurezza introdotti dalla legislazione speciale. Il tribunale, a tale proposito, richiama l'indirizzo interpretativo espresso nella sentenza del TAR del Lazio n. 360/95 e le argomentazioni ivi articolate, che si incentrano sulla esclusione dal concetto di "edilizia civile" (pertinente alla professione di architetto) di tutti quegli interventi progettuali "classificabili fra le applicazioni della fisica perchè basati sull'utilizzazione dell'energia elettrica e non fra le opere edilizie".

L'appellante censura tale interpretazione, evidenziando come essa non trovi alcun supporto normativo e, inoltre, si ponga in contrasto con gli stessi indirizzi giurisprudenziali prevalenti.

Ritiene la Corte che l'appello, sul punto, si riveli fondato.

Giova innanzitutto rilevare che la disciplina di cui alla legge 5 marzo 1990 n.46 nel considerare le categorie professionali abilitate alla progettazione degli impianti



B

elettrici "in sicurezza", non procede ad una esplicita indicazione; si fa riferimento (v. art. 6) genericamente agli iscritti agli Albi professionali "nell'ambito delle rispettive competenze professionali...".

Tale formulazione legislativa "aperta" non ha trovato nessuna specifica ed inequivoca regolamentazione in sede di Regolamento di attuazione (DPR n. 447/91). Le stesse norme amministrative concernenti la formazione degli elenchi dei professionisti abilitati (D.M. 3 agosto 1995, come modificato dal D.M. 6 aprile 2000, Gazz. Uff. 4 maggio 2000, n. 102) seguita ad indicare, quali professionisti abilitati, "gli iscritti agli Albi professionali che, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e sotto propria responsabilità a norma dell'art. 348 c.p....".

Da tale dato normativo consegue che, necessariamente, stante l'implicito richiamo alla disciplina degli ordinamenti professionali, la verifica dei requisiti abilitanti il professionista alla progettazione degli impianti elettrici contemplati dalla L. n. 46/90 dovrà essere operata sulla base dei principi maturatisi in sede di interpretazione dell'art. 52 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, diciplinante il contenuto delle professioni di ingegnere ed architetto.

Questa Corte, in tale prospettiva, non può che far proprio l'indirizzo giurisprudenziale più volte espresso

APPELLO
D
O
TTO

dalla Suprema Corte, che ha avuto modo di riconoscere esplicitamente che la progettazione di impianti elettrici rientra nell'attribuzione propria dell'architetto, trattandosi di impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile (v. Cass. nn. 3814/2000, 11994/92).

Indirizzo che, invero, non appare superabile sulla base delle argomentazioni prospettate dall'appellato (che richiamano i motivi espressi nella citata sentenza del TAR del Lazio; sentenza, è utile ricordare, annullata con sentenza n. 1876/97 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale).

Le tesi interpretative illustrate dal Condominio, ad avviso della Corte, non trovano conforto nel dato normativo. Esse, infatti, muovono da una lettura della Legge n. 46/90, quale indicativa di una riarticolazione delle competenze professionali fra architetti e ingegneri in virtù del carattere autonomo che assumerebbe l'impianto elettrico rispetto all'opera di edilizia civile, che non si fonda su nessun spunto espresso nel testo, giacchè - come sopra ricordato - il legislatore, costantemente, richiama, ai fini dell'individuazione dei soggetti abilitati, le competenze professionali così come ricavabili dalla disciplina degli ordinamenti professionali vigente, senza introdurre nessuna diversa limitazione.

DIARFILLI

B

D'altra parte, lo stesso rilievo argomentativo sostanziale formulato nella sentenza del giudice amministrativo richiamata dall'appellato, secondo cui dalle competenze professionali dell'architetto dovrebbero escludersi quegli aspetti che comportano "l'applicazione della fisica", si risolve in una mera enunciazione non accompagnata da alcun richiamo normativo e intrinsecamente incongrua, giacchè anche l'intervento progettuale di edilizia civile (pur intesa nel senso più ristretto) comporta sempre la soluzione di profili riconducibili all'applicazione della fisica (statica, idraulica, dei materiali ecc.).

Pertanto si rivela fondato il primo motivo di appello, dovendosi ritenere non affetto di nullità il contratto d'opera professionale intercorso fra l'architetto Agape e il Condominio.

Venendo all'esame degli ulteriori profili di merito attinenti alla pretesa creditoria, va considerato che l'appellato resiste alla richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo, riproponendo, in questo grado di giudizio, unicamente l'eccezione riguardante l'assenza di qualsiasi incarico professionale avente ad oggetto la progettazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (v. punto 4 atto di costituzione).

Tale eccezione, così come incidentalmente affermato dal Tribunale, si rivela fondata.

Giova premettere che l'appellante ha articolato la propria richiesta di pagamento distinguendo due profili, uno relativo al progetto di ristrutturazione dell'impianto elettrico, l'altro riguardante la progettazione dell'impianto per la protezione delle scariche atmosferiche, imputando, ai fini del calcolo delle spettanze, al primo il valore delle opere per L. ~~65.000.000~~ ^{OMISSIS} e al secondo per L. ~~55.000.000~~ ^{OMISSIS} (v. richiesta 14.9.94).

Il Condominio prospetta che immediatamente contestò al professionista (v. doc. 10 appellato) che mai aveva richiesto tale secondo intervento progettuale, evidenziando, altresì, che lo stabile era già provvisto di idoneo impianto. Una tale difesa trova inequivoco conforto nella lettera d'incarico professionale (doc. 1 appellato) che esplicitamente descrive l'oggetto dell'opera professionale richiesta in questi termini : "predisposizione del progetto occorrente per l'adeguamento delle parti comuni condominiali relativamente agli impianti elettrici ai sensi della legge n. 46/90". La chiarezza della proposizione preclude qualsiasi tentativo interpretativo che, in ordine al significato delle espressioni, porti alla ricomprensione di ulteriori e diverse progettazioni di impianti oltre a quello elettrico.

Ed invero, lo stesso appellante non si pone in tale prospettiva, ma deduce che , giacchè l'art. 286 del DPR 27 aprile 1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli




infortuni sul lavoro) prevede che gli impianti elettrici devono essere "provvisi di idonei dispositivi di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche", gli interventi progettuali per l'adeguamento dell'impianto elettrico, comportano, implicitamente, anche la progettazione dell'impianto contro gli effetti delle scariche atmosferiche.

La tesi- ad avviso della Corte- appare infondata.

L'appellante, infatti, articola il tentativo di ampliamento dell'incarico, sulla base di una sorta di implicita necessarietà anche del secondo impianto, ai fini del rispetto della normativa citata. Per altro- a parte la considerazione che, stante l'autonomia delle due progettazioni, così come desumibile dalla distinzione, sia redazionale che funzionale dei due progetti preparati dall'appellante (docc. 2 e 3), il Condominio ben avrebbe potuto procedere a distinti e limitati incarichi- deve notarsi che l'intero argomentare dell'appellante si fonda su di una premessa smentita dalle inequivoche e non contestate risultanze di causa evidenziate dal Condominio.

Questo ha illustrato, sin dalle prime difese, che consapevolmente l'incarico era stato circoscritto all'adeguamento dell'impianto elettrico, giacchè lo stabile già era provvisto di idoneo impianto contro le scariche atmosferiche. A riscontro di tale prospettazione ha prodotto la relazione del 21 ottobre 1994 sottoscritta



dall'incaricato della verifica di efficienza dell'impianto, con cui è dato atto, secondo la previsione dell'art. 40 del DPR 547/55, e dell'esistenza dell'impianto e della sua rispondenza alla previsione normativa del citato DPR, prospettandosi solo limitati interventi manutentivi ordinari (doc. 2 appellato). Dati non avversati da alcuna altra risultanza e che appalesano il carattere fuorviante della tesi dell'appellante incentrata su di una implicita "necessarietà" dell'ulteriore progettazione.

Da quanto esposto deve concludersi per la debenza del corrispettivo unicamente in relazione all'intervento progettuale inerente all'impianto elettrico, questo essendo l'unico oggetto del contratto d'opera intercorso fra le parti. Circa la sua determinazione l'appellato non propone alcuna eccezione e censura, di talchè deve farsi riferimento alla liquidazione esposta nel provvedimento dell'Ordine degli architetti, posto alla base della richiesta monitoria, operandosi un calcolo del dovuto in proporzione alla ripartizione del valore delle opere oggetto della progettazione, così come ivi evidenziata. (L. 65.000.000 per l'impianto elettrico). ~~Ciò determina la liquidazione del compenso in L. 8.087.210 così individuato: L. 5.217.555 per onorario, L. 1.304.390 per maggiorazione per incarico parziale, L. 1.565.265 per conglobamento spese.~~

vedi
nota
in
pubb.

M



Su tale somma dovranno computarsi gli accessori di legge, Iva e c.p., oltre agli interessi di legge così come riconosciuti nel decreto ingiuntivo.

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese, ritiene la Corte che le spese della procedura monitoria debbano rimanere a carico dell'opposto, stante la revoca del decreto, richiesto per una somma superiore al dovuto; per il resto, stante l'esito del giudizio, possono compensarsi per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendosi il residuo, ~~alla~~ ^{secondo} la regola della soccombenza, a carico del condominio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n.10387/98, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto,

condanna il Condominio ^{OMISSIS} ~~Torre Monforte di Milano, Corso Monforte 36~~ al pagamento, in favore di Sergio Agape, della ^{OMISSIS} somma di ~~L. 8.087.210~~, oltre I.V.A. e contributo previdenziale, con gli interessi legali dal 14 settembre 1994 al saldo, quale corrispettivo per prestazioni d'opera professionale;

dichiara compensate per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna il predetto condominio alla



23

rifusione, in favore dell'appellante, della residua metà, che si liquida, quanto al primo grado, in L. 170.000 per spese, L. 743.000 per diritti e L. 1.200.000 per onorari e, quanto al secondo grado, in L. 160.000 per spese, L. 950.000 per diritti e L. 1.400.000 per onorari, oltre 10% per rimborso spese generali (art 15 Tar. prof.), IVA e C.P.:

Milano, 28.6.2000

IL consigliere est.

Il presidente

Roberto B. h.

Alida Maria Vaccaro

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Pompeo Valeri

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

Oggi 22.06.2000

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Pompeo Valeri

029590

UFF. REGISTRO ATTI GIUDIZ.
E AMMINDE DI MILANO
REGISTRATO IL 29.06.00
SERIE: 4A
N. 029578
PRELUI PAGAMENTO
DI LIRE 588.000
CINQUECENTOTRANTOTTOCHILA.
AL CONFESSIONARIO PER LA
RISCOSSIONE
MOD. R R N 29590

4561 l. Bollo
1091 l. Reg.
1091 l. Reg.
9641 Trib. Spec.

L.	80.000
L.	250.00
L.	250.00
L.	8.000

TOTALE L. 588.000

IL DIRETTORE
CANT. S. ANTONIO
29.06.00